

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1362**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRASSI, ALFONZI, BONADONNA, BRISCA  
MENAPACE, CAPRILI, DEL ROIO, GAGGIO GIULIANI, GIANNINI,  
LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMO e TECCE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2007

---

Delega al Governo per il riordino delle carriere  
nella Polizia di Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. - I fenomeni di criminalità, sia essa organizzata o meno, scuotono quotidianamente il nostro paese e da più parti si leva la legittima richiesta di una maggiore funzionalità e prontezza della giustizia italiana. Ma presupposto basilare per una giustizia equa e funzionale è fornirle adeguati strumenti di applicazione. Tra questi strumenti, fondamentale è il ruolo dalle istituzioni predisposte alla tutela dell'ordine pubblico, che vanno quindi regolate nella maniera migliore possibile. Questo è l'obiettivo fondamentale del seguente disegno di legge: fornire, attraverso un buon funzionamento ed una maggiore democraticità della Polizia di Stato, delle solide basi per la giustizia in Italia, predisponendo un apparato organizzativo in grado di governare i vari fenomeni criminali attraverso duttili modelli operativi.

L'attuale struttura organizzativa della Polizia di Stato ha mutuato semplicemente la sua natura e funzionalità dall'apparato militare riproducendone pedissequamente insegne e gerarchie tanto da raggiungere ben diciotto qualifiche. Tale proliferazione di qualifiche comporta disfunzioni e ritardi nelle determinazioni operative di polizia giudiziaria e di sicurezza. Un primo passo da compiere, quindi, per semplificare l'apparato, è dimezzarne le diciotto qualifiche funzionali riorganizzandole intorno a tre ruoli che costituiscano il riferimento logico dell'attività istituzionale. Tale limitazione servirà anche a semplificare la catena di comando, proprio per offrire un servizio in grado di realizzare compiutamente gli scopi ultimi dell'attività di polizia. Si intende, con questa proposta, armonizzare funzioni e responsabilità se-

condo un criterio che individui esattamente i compiti affidati a ciascun operatore, in modo da evitare duplicazioni di attività e confusioni nell'impiego delle risorse umane. In altre parole si tratta di introdurre nell'organizzazione i principi di economicità, efficienza e speditezza dell'azione amministrativa. Con la nostra proposta proponiamo un modello organizzativo basato su tre punti nevralgici: un'attività esecutiva, un'attività direttiva ed un'attività dirigenziale. All'interno di questo schema generale le varie qualifiche adeguano la graduale e maggiore responsabilità all'esperienza ed alla professionalità acquisita nel tempo da ciascun operatore, così da rappresentare un punto fermo sia nei confronti dei superiori che dei diretti collaboratori.

Altro punto nevralgico per garantire il buon funzionamento delle forze di sicurezza è una buona gestione della fluttuazione da un ruolo all'altro. È necessario che questa avvenga esclusivamente attraverso concorsi per esami affinché sia escluso qualsivoglia sistema di cooptazione basato su criteri poco adatti a delle Forze di pubblica sicurezza. Inoltre, tale meccanismo di selezione basato sul merito dovrà attuarsi anche per il passaggio di qualifiche all'interno del ruolo dirigenziale proprio in considerazione delle rilevanti responsabilità che tale funzione comporta.

L'articolo 1 del disegno di legge demanda al governo l'emanazione di uno o più decreti che provvedano alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato e ne individua principi e criteri direttivi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituzione dei ruoli per il personale che esplica funzioni di Polizia di Stato, dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di Polizia di Stato, nonché dei ruoli per il personale che espleta mansioni sanitarie, sempre attinenti al servizio di Polizia di Stato;

*b)* previsione che tutti i ruoli di cui alla lettera *a)* siano distinti in esecutivo, direttivo e dirigenziale da realizzarsi attraverso, rispettivamente, la fusione degli attuali ruoli di:

- 1) agenti, assistenti e sovrintendenti;
- 2) ispettori;
- 3) direttivo speciale, commissari e dirigenti;

*c)* previsione che ciascun ruolo sia distinto in tre qualifiche funzionali; che il passaggio alla qualifica superiore all'interno di ciascun ruolo avvenga, dopo dieci anni di permanenza nella qualifica, per merito comparativo a ruolo aperto, ad eccezione di quello dirigenziale in cui il passaggio alla qualifica superiore deve avvenire esclusivamente per concorso per titoli ed esami;

d) previsione che il passaggio ad un ruolo superiore avvenga esclusivamente mediante concorso per titoli ed esami;

e) previsione che nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, almeno il 50 per cento dei posti sia coperto da riserva a favore del personale della Polizia di Stato in servizio, in possesso del prescritto titolo di studio;

f) previsione che l'inquadramento nelle diverse qualifiche del ruolo esecutivo sia effettuato in relazione all'anzianità di servizio secondo le modalità di cui alle lettere b) e c);

g) previsione che l'inquadramento nelle diverse qualifiche del ruolo direttivo sia effettuato in relazione all'anzianità di servizio secondo le modalità di cui alle lettere b) e c);

h) previsione che il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo, in possesso, alla data del 31 dicembre 2006, di diploma di scuola media superiore di secondo grado sia inquadrato, anche in soprannumero, nella prima qualifica del ruolo direttivo;

i) previsione che il personale inquadrato nel ruolo dei commissari ed i primi dirigenti con anzianità nella qualifica inferiore a cinque anni, siano inquadrati nella prima qualifica del ruolo di dirigenti;

l) previsione di un divieto assoluto ed inderogabile di impiego del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato a svolgere mansioni di carattere amministrativo, contabile, patrimoniale, nonché mansioni esecutive estranee ai diretti ed immediati compiti di polizia;

m) previsione dell'esatta determinazione funzionale ed individuazione dei compiti per ogni singola qualifica dei diversi ruoli della Polizia di Stato;

n) previsione della istituzione di ruoli ad esaurimento del personale proveniente da tutti i ruoli ordinari in cui sia previsto l'inquadramento del personale, esclusivamente a domanda degli interessati, secondo

l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.





